

COMUNE DI SANT'URBANO PROVINCIA DI PADOVA

NUOVO REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 26.09.2012

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1

Il Comune di Sant'Urbano organizza il servizio di trasporto scolastico di cui possono usufruire gli alunni:

- 1. delle scuole dell'obbligo (Primaria e Secondaria di 1' grado)
- 2. della scuola dell'infanzia.

L'amministrazione comunale intende offrire alla cittadinanza un servizio di trasporto scolastico sicuro ed efficiente.

Art. 2

Per l'accesso al servizio di trasporto scolastico i genitori dovranno fare formale richiesta all'amministrazione comunale dichiarando espressamente di essere a conoscenza del presente regolamento e di accettare tali condizioni; in tal modo, colui che esercita la potestà genitoriale sul minore, autorizza la fruizione del servizio.

Art. 3

L'amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Comunale, stabilirà di anno in anno, prima dell'inizio dell'anno scolastico in coerenza con le previsioni di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, le tariffe di compartecipazione alle spese da corrispondere per poter accedere al servizio. Qualora i familiari tenuti al pagamento della quota per il trasporto scolastico non vi provvedano entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale, si procederà alla riscossione coattiva a norma di legge.

Art. 4

Il servizio di trasporto viene effettuato con percorso andata e ritorno, con salita/discesa degli utenti presso appositi punti di raccolta o presso l'abitazione indicata, secondo le modalità che verranno stabilite annualmente dall'Ufficio comunale competente, contemperando le esigenze delle utenze con quelle organizzative del servizio. Gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza su richiesta scritta dei genitori, preventivamente presentata al protocollo comunale; tale variazione viene eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale di percorso.

Art. 5

I genitori, o gli esercenti la potestà genitoriale sui bambini, sono responsabili di ogni danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza alla vettura, a terzi ed anche a se stessi. Tutti i danni e i guasti arrecati dai viaggiatori ai veicoli devono essere integralmente risarciti

I passeggeri devono mantenere un contegno corretto e rispettoso. Non devono disturbare l'autista, né muoversi dal proprio posto finché lo scuolabus non è fermo. Solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

I passeggeri devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli dei finestrini, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.

Art. 6

Qualora un passeggero tenga un comportamento scorretto dovrà essere richiamato dall'autista. In tal caso l'autista comunicherà l'accaduto all'Ufficio comunale competente. Lo stesso adotterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie:

- 1. richiamo verbale;
- 2. avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
- 3. sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

Art. 7

Il servizio con accompagnatore non viene garantito, in quanto non obbligatorio per legge, per il trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo, mentre lo stesso sarà garantito per la scuola dell'infanzia.

Art. 8

Ad ogni utente verrà consegnato un apposito cartellino identificativo, che deve essere esibito all'autista/accompagnatore al momento della salita. L'autista/accompagnatore è tenuto ad effettuare i doverosi controlli sulla regolarità del pagamento delle tariffe mensili.

In caso di riscontrata inadempienza, l'Autista/accompagnatore è tenuto a darne pronto avviso all'Ufficio comunale competente.

Art. 9

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme di Legge in materia.